

Martina Cirri
Università La Sapienza
Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale – L 39
Relatore: Alfredo Varone
Correlatore: Fabio Alivernini

White Collar Crimes e Servizio Sociale. Prospettive teoriche, pratiche professionali, sfide future di un fenomeno globale

Di norma, gli uomini sono stupidi, ingrati invidiosi, bramosi degli averi altrui; abusano della propria superiorità quando sono forti e diventano delinquenti quando sono deboli.

Voltaire

L'elaborato prende in considerazione il trattamento dei colletti bianchi autori di reato da parte dei servizi sociali, riflettendo sui problemi che l'assistente sociale affronta quotidianamente nel lavoro con questa categoria. Quella dei *white collar crimes* è infatti una forma di criminalità spesso sottovalutata nel dibattito pubblico ma i cui effetti sono estremamente pervasivi.

Il concetto di *white collar crimes* è stato introdotto per la prima volta da Edwin Sutherland che li descrive come “*violazioni della legge commesse da persone di elevata condizione socio-economica*” (1987, p.8), specificando poi che il reato deve comunque riferirsi all'ambito lavorativo.

I tentativi successivi di definizione ruotano attorno alla considerazione di crimine e criminale; da qui seguono due diversi approcci criminologici: l'*offense-related approach* che mette a fuoco come si commette il crimine e l'*offender-related approach* che si focalizza su coloro che occupano una posizione di rilievo e potere (Daly, 1989). Dagli studi di Sutherland sono scaturite molte teorie afferenti a settori disciplinari diversi ma con l'obiettivo comune di individuare cosa spinga alcuni colletti bianchi a delinquere.

Tra le più rilevanti troviamo la “teoria delle aspettative” di Merton, che dipinge un individuo perennemente oppresso dalla società che impone certi traguardi - tra cui il successo economico - come imprescindibili. Il mancato possesso di mezzi adatti per raggiungere tali scopi porta con sé un senso di frustrazione e inadeguatezza che può sfociare nel comportamento deviante.

Hirschi e Gottfredson sfruttano invece la “teoria del controllo” per collegare la criminalità dei colletti bianchi all'autocontrollo individuale: le persone con scarso autocontrollo hanno maggiori probabilità di commettere crimini, indipendentemente dal loro status sociale.

La rappresentazione sociale del colletto bianco si collega poi alla “triade oscura” (Paulhus e Williams, 2002), un costrutto psicopatologico composto da machiavellismo, narcisismo e psicopatia che insieme esprimono una personalità arrogante, aggressiva e anaffettiva.

Spostandoci sul piano della psicologia sociale, notiamo invece come alcuni concetti generali possano essere trasposti al caso in esame. Partendo dall'atteggiamento si può mettere in evidenza il legame con la valutazione che la persona fa della situazione, alla luce della rappresentazione mnemonica dell'oggetto derivata dalla somma delle esperienze personali: la continua esposizione ad uno stimolo (che nel nostro caso potrebbe essere una pratica finanziaria discutibile) aumenta la familiarità con esso, con la conseguenza che l'individuo mostrerà un atteggiamento favorevole nei confronti di quella situazione (Zajonc, 1968).

Per Gary Becker (1968) il crimine va declinato in chiave economica, presentandolo come una decisione calcolata, frutto di un'attenta analisi di costi e benefici: se i vantaggi superano i rischi la persona violerà la legge. Gli effetti più importanti di un simile approccio utilitaristico si riscontrano sull'emanazione di varie politiche di deterrenza che si servono di sanzioni e pene più severe per aumentare i costi percepiti e quindi scoraggiare ulteriori crimini. È quanto successo nell'ordinamento statunitense con interventi normativi quali il *Sarbanes-Oxley Act* del 2002, che nasce in risposta ad una serie di scandali bancari e introduce regole più rigide per controllare l'accuratezza dei bilanci aziendali e la responsabilità del *management* aziendale.

Non altrettanto è però successo in Italia, dove le risposte sanzionatorie sono state ridotte al minimo con l'introduzione di istituti come gli sconti di pena per la scelta del rito, la prescrizione o il patteggiamento (Mannozi, 2017).

La prima questione giuridica da precisare è la responsabilità dell'impresa: il decreto legislativo 231/2001 segna la fine del principio “*societas delinquere non potest*” per cui l'ente diviene responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. In tal modo, al procedimento penale nei confronti del soggetto verrà affiancato il procedimento amministrativo verso l'impresa con sanzioni pecuniarie e/o interdittive e possibilità di confisca dei beni frutto dell'illecito.

Si passa quindi ad analizzare le misure alternative alla detenzione come l'affidamento in prova ai servizi sociali e la messa alla prova: nel tempo si sono succedute varie riforme che hanno facilitato l'accesso alle medesime, mentre altri importanti interventi come la riforma Severino (legge 190/2012) hanno elevato il minimo edittale della pena imponendo di fatto un periodo di reclusione intramuraria prima di chiedere l'accesso.

Una delle leggi più controverse è stata la n. 3/2019 (altrimenti nota con l'epiteto "*spazzacorrotti*") che inserisce alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (d'ora in poi P.A.), quali concussione, corruzione e induzione indebita, nella lista dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis Ordine Penitenziario, per cui il percorso esecutivo prevede obbligatoriamente un passaggio iniziale in carcere, anche in presenza di condotte che potrebbero giustificare un'immediata valutazione alternativa.

Un tale automatismo applicativo, oggetto di vari giudizi successivi di incostituzionalità, contrasta con il principio di personalizzazione della pena e verrà rimosso nel 2022 per adeguarsi a quanto disposto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella pronuncia *Viola c. Italia*, che ha condannato il nostro Paese per il mancato rispetto del principio di umanità della pena.

La velocità con cui si arriva al provvedimento dimostra, però, la mancata volontà pregressa di revisione della materia per cui tutt'oggi si sente la necessità di una riforma i cui valori si innestano sui principi di rieducazione e di giusto trattamento del condannato, piuttosto che sulla mera volontà di ridurre la popolazione carceraria.

Si passa quindi ad analizzare nel concreto le prassi di lavoro all'interno dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (d'ora in poi UEPE), con l'individuazione delle fasi critiche del sistema di presa in carico e accompagnamento nell'esecuzione della pena.

I compiti che la legge 354/1975 assegna al funzionario di servizio sociale impiegato nell'UEPE non subiscono variazioni in relazione ai reati dei colletti bianchi. Tuttavia, due aspetti della procedura lavorativa e un aspetto psicologico del professionista necessitano di un'attenzione particolare.

Il primo momento critico è la stesura del programma di trattamento che Losito (2021) definisce come "*una formulazione sistematizzata di opportunità di esercitare meglio i ruoli nell'ambito familiare e sociale con comportamenti più adeguati alle norme sociali*". A una prima indagine critica, la definizione risulta solo parzialmente adattabile ai colletti bianchi, in quanto presuppone che il soggetto presenti difficoltà di adattamento ai contesti sociali e relazionali, nonché una carente interiorizzazione delle regole e dei valori condivisi. Nel caso in esame però non vi è necessità di ripristinare i ruoli familiari e sociali, perché questi non sono mai stati compromessi; piuttosto il sostrato è un deficit di tipo etico per cui il programma di trattamento dovrebbe orientarsi verso l'assunzione della responsabilità e la ricostruzione di un sistema valoriale capace di coniugare competenze professionali, legalità e senso etico dell'agire.

Il secondo problema messo in rilievo è quello della mediazione, per due motivi: per i *corporate crimes*, la mediazione così come dipinta ad esempio dalla legge 67/2014, diviene irrealistica nel momento in cui si riduce ad un accordo opportunistico, quasi sempre legato al risarcimento di somme di denaro. Inoltre, il deviante in colletto bianco mostra un atteggiamento di totale indifferenza per le vittime (Gabbay, 2007) negando insistentemente la propria responsabilità e vanificando il fine rieducativo imposto dalla Costituzione. In tal caso più che di mediazione è necessario focalizzarsi sulla fase ad essa prodromica: il riconoscimento della vittima nella sua umanità, per far sì che questa, individuale o collettiva che sia, possa sentirsi considerata e compresa e superi l'idea di sanzione come ritorsione (Mannozi, 2018). L'assistente sociale dovrà impegnarsi in due momenti diversi: prima per garantire il contatto tra la parte lesa e l'autore di reato, poi come ponte tra il mondo dell'esecuzione penale e la rete di enti del terzo settore e associazioni di volontariato del territorio, in modo che la rieducazione avvenga nel contesto sociale. È soprattutto in questa seconda fase che l'assistente sociale esercita un ruolo di "*regia sociale*".

Il terzo problema è quello che investe l'identità professionale: il lavoro dell'assistente sociale in ambito penitenziario si colloca in una posizione complessa, segnata da una costante tensione tra l'essere considerato un pubblico ufficiale e la necessità di rispondere a bisogni concreti in condizioni di risorse limitate. A ciò si aggiunge la natura coatta dell'accesso al servizio, tanto che la persona con cui si lavora viene definita in letteratura con l'espressione "*unwilling client*". Il passaggio a "cliente volontario" avviene quando si realizzano "*[...] tre condizioni soggettive: consapevolezza del proprio stato di bisogno, desiderio di porvi rimedio, fiducia negli interventi offerti*" (Losito, 2021, pp. 466-467). Si ritiene importante evidenziare come le tre fasi siano consequenziali: senza la consapevolezza della propria condizione, la persona non comprenderà appieno il senso dell'intervento e di conseguenza si rifiuterà di collaborare.

Ad un'analisi superficiale sembra che il problema non riguardi i colletti bianchi autori di reato, visto che la consapevolezza dell'illiceità dell'azione non manca nemmeno prima della sua commissione; in realtà il "bisogno" viene solo traslato dalla necessità di recuperare i ruoli al recupero dell'eticità: c'è in sostanza l'esigenza di adeguare le tre condizioni soggettive sopracitate alle caratteristiche dell'affidato che si ha di

fronte. Tuttavia, un tale adattamento pone una questione cruciale di natura deontologica e metodologica. Da un lato, infatti, è indubbio che gli autori dello stesso tipo di reato (come i colletti bianchi) presentino tratti ricorrenti (quali i tentativi di manipolazione psicologica o il sentirsi al di sopra della legge); dall'altro, l'assistente sociale non può permettersi di scivolare in una logica "classificatoria", poiché il Codice Deontologico (CNOAS, 2023) riconosce in ogni individuo una persona unica, portatrice di dignità e diritti inviolabili, indipendentemente dal comportamento o dal reato commesso. Ne deriva una tensione strutturale, non nuova ai *dilemmi etici*, tra la necessità pratica di costruire metodi di intervento snelli ed efficaci e l'obbligo etico di evitare ogni forma di categorizzazione stigmatizzante. In assenza di modelli metodologici formalizzati a livello centrale, l'assistente sociale dell'area penale esterna si trova, di fatto, nella condizione di dover costruire strumenti di lettura propri.

Tale esigenza non rappresenterà una violazione dei principi deontologici, bensì un'espressione dell'autonomia tecnico-professionale, se ricondotta all'articolo 4 del Codice Deontologico, che impone l'indipendenza del giudizio anche all'interno di contesti istituzionali fortemente burocratizzati.

In questo quadro, è possibile concepire una prospettiva che potremmo definire di "*personalizzazione tipologica*": un approccio che riconosce l'esistenza di tratti comuni fra alcune categorie di autori di reato, ma che mantiene come criterio decisivo la *lettura individuale del bisogno*. Il tipo di reato, dunque, non diventa un elemento discriminante, bensì una variabile di contesto che consente di comprendere meglio i vissuti, le rappresentazioni di sé e il rapporto con la norma violata. L'assistente sociale può sviluppare quindi un modello composto da una linea generale di intervento contenente le disposizioni stabilite a livello dell'amministrazione centrale e sottodimensioni pensate come cornici interpretative flessibili, che possono essere ridotte o espanse a seconda del grado di integrazione delle dimensioni di controllo e di accompagnamento, e che restituiscono al professionista un ruolo realmente attivo nell'istituzione penale.

C'è infine una dimensione, quella del lavoro quotidiano, che resta immune dalle pronunce della giurisprudenza e da qualunque procedimento burocratico e riguarda l'aspetto emotivo del lavoratore. Il termine che meglio esprime questa condizione, a parere di chi scrive, è "*sospensione*": essere costantemente sospeso tra due poli è una caratteristica del quotidiano del funzionario di servizio sociale. Non solo per il binomio aiuto-controllo, ma anche tra tutela del singolo-collettività, burocrazia-personalizzazione del lavoro e "*voler fare bene*"-mancanza di risorse. Il lavoro con i colletti bianchi autori di reato si inserisce perciò in un contesto lavorativo segnato da varie problematiche a carattere generale e non fa che riprodurre in piccolo le difficoltà di adattamento del sistema ad una giurisprudenza "a metà", che si limita a comparare il reato del colletto bianco alle altre fattispecie di reato, prescrivendo i medesimi obblighi positivi e negativi (Trabucco, 2018) senza però prendere in considerazione le specificità del caso, lasciando l'assistente sociale di fatto privo di linee guida. Il professionista è così chiamato non solo ad operare nel rispetto delle procedure, ma anche a negoziare il proprio spazio professionale, motivando le scelte in base a criteri di giustizia sociale e di promozione dell'autodeterminazione della persona.

Le conseguenze dei reati hanno una portata talmente ampia da investire in maniera indiscriminata tutta la società, colpendo inevitabilmente anche l'assistente sociale. Ne deriva un'ibridazione tra il piano professionale e quello personale per cui dovrà gestire allo stesso momento il suo "essere vittima" e il suo lavoro con le vittime. Il danno sociale subito dai cittadini si estende alla mancanza di tutele visto che il *white collar criminal* sottrae risorse fondamentali ai programmi destinati a combattere la povertà, favorire l'occupazione, migliorare la formazione, garantire l'assistenza sociale e offrire servizi sanitari essenziali.

Ciò non fa altro che alimentare il sentimento di sfiducia verso le istituzioni e la stessa P.A. per cui l'assistente sociale lavora. Il lavoro dell'assistente sociale dovrebbe essere quindi interpretato come una forma di rieducazione alla fiducia: un processo lento e relazionale attraverso cui la vittima si sente riconosciuta e valorizzata. È necessario che nel fare ciò, il professionista venga affiancato (nonché tutelato) dall'Ordine professionale che interviene per ristabilire una corretta interpretazione delle informazioni e per sostenere i professionisti nella tutela della propria credibilità, magari tramite campagne pubblicitarie e di promozione della conoscenza dei servizi che si diffondano a livello nazionale e non solo.

Il caso studio trattato in quest'ultima parte è quello dei reati ambientali, dove si realizzano concretamente tutti gli aspetti precedenti e mostrano come il *white collar crime* possa aumentare i rischi per la sicurezza globale. È un diritto, quello all'assistenza sociale delle comunità colpite, che si lega inevitabilmente ad altri in un'ottica di interdipendenza dei diritti umani: il primo legame che viene in mente, rilevabile anche dall'analisi giurisprudenziale, è il diritto alla salute. *In primis* per dare attuazione concreta alla legge quadro 328/2000 sull'integrazione socio-sanitaria e *in secundis* perché gli impatti sul benessere psico-fisico della persona sono notevoli.

Se la legislazione, come troppo spesso accade, tende a tutelare l'aspetto economico e produttivo, può venire a crearsi una simbiosi tra Stato e impresa che crea le condizioni per riprodurre le pratiche aziendali dannose (Nicoli Aldini, 2024) e l'individuo verrà di fatto lasciato privo di tutela.

Numerose sono le sentenze che possono essere prese da esempio, come quella citata nel testo sul caso Ilva (*Cordella c. Italia*) emessa dalla Corte EDU che riesce a tutelare il diritto alla salute legandolo al diritto alla vita privata e familiare.

In assenza di meccanismi di *accountability* interna che permettano di individuare la responsabilità dell'impresa per la violazione dei diritti, l'assistente sociale potrà intervenire in ottica sussidiaria lavorando sul piano collettivo per portare avanti l'azione di *advocacy* e quindi di *empowerment* delle comunità colpite. Per questo oggi è essenziale un coordinamento tra servizi sociali e sanitari: solo un approccio integrato e partecipato può tutelare la comunità e sostenerla in tutte le sue esigenze.

Resilienza sociale, alfabetizzazione mediatica e rafforzamento delle istituzioni democratiche sono nuove frontiere della difesa nazionale nonché concetti che l'assistente sociale deve fare propri per comprendere meglio le vittime dei reati con cui si rapporta e aiutarle a sviluppare una cittadinanza critica e consapevole nel mondo che cambia. Misure che d'altronde sono state previste anche dal Preambolo al Codice Deontologico che recita: "*Il Codice considera e accoglie i dilemmi connessi all'evoluzione sociale, economica e giuridica sia locale sia globale. Recepisce le indicazioni internazionali sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e include le differenti forme di esercizio della professione.*"

L'assistente sociale non si limiterà più alla gestione dei casi in modo tradizionale, ma dovrà affrontare una varietà di situazioni che includono le nuove modalità di comunicazione, la protezione della *privacy* e la gestione delle risorse tecnologiche. È quindi indispensabile che il professionista sia formato anche a livello di tecniche e tecnologie della comunicazione.

La multidimensionalità degli effetti dei *white collar crimes* induce l'assistente sociale a flessibilizzare le modalità di lavoro, adattando gli strumenti classici alle nuove esigenze del caso.

Il mondo interconnesso spinge invece ad operare in una dimensione localizzata e globale al contempo: ciò implica lavorare secondo un'ottica proattiva fondata sulla collaborazione transnazionale tra professionisti di formazione diversa, mirata a prevenire il fenomeno tramite una *cultura della sicurezza* volta alla coscientizzazione delle persone e delle comunità cui appartengono, in qualsiasi parte del mondo esse si trovino.

Il crimine non sta solo nelle azioni, ma nelle menti che le giustificano.

Mahatma Gandhi

Bibliografia essenziale

- Becker G. S. (1968), *Crime and Punishment: An Economic Approach*, Journal of Political Economy, 76(2), pp. 169–217
- Daly K. (1989), *Gender and varieties of white-collar crime*, Criminology, 27(4), pp. 769-794
- Gabbay Z. (2007), *Exploring the limits of the restorative justice paradigm: restorative justice and white collar crime*, in Cardozo Journal of Conflict Resolutions, Volume 8, pp. 421-485
- Hirschi T., Gottfredson M. (1987), *Causes of white collar crime*, Criminology, 25. pp. 949-974
- Losito G., *Giustizia penale e servizi sociali*, in Cortigiani M., Marchetti P. (2021) (a cura di), *L'assistente sociale. Società complesse, nuovi bisogni, strategie e modelli di intervento*, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, pp. 437-471
- Mannozi G. (2017), *Il crimine dei colletti bianchi: profili definitivi e strategie di contrasto attraverso i metodi della giustizia riparativa*, in Georgoulas, Stratos. Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way Forward. Essays in Honour of Nestor Courakis. Vol. II. Athens, Ant. N. Sakkoulas, pp. 1365-1394
- – (2018), *Giustizia riparativa: gestire i conflitti, riparare l'offesa*, in LINK - Rivista scientifica di psicologia, Volume 1/2, pp. 10-18
- Merton R. K. (1966), *Teoria e struttura sociale*, trad. it. Il Mulino, Bologna (ed. or. 1949)
- Nicoli Aldini C. (2024), *State-corporate legal symbiosis and social harm: the case of the steel factory 'Ilva' in Taranto, Italy*, Crime, Law, Social Change, 82, pp. 893-914
- Paulhus D. L., Williams K. M. (2002), *The Dark Triad of personality: Narcissism, Machiavellianism and psychopathy*, Journal of Research in Personality, 36(6), pp. 556–563
- Sutherland E. H. (1987), *Il crimine dei colletti bianchi: la versione integrale*, (G. Forti, a cura di), Milano: Giuffrè, p. 8
- Trabucco F. (2018), *L'implementazione del principio costituzionale di rieducazione del condannato nel caso dei c.d. "colletti bianchi" ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale*, in "Archivio penale: rivista quadrimestrale di diritto, procedura e legislazione penale speciale, europea e comparata: LXX, 2, 2018, Pisa University Press, pp. 449-470
- Zajonc R. B. (2001), *Mere Exposure: A Gateway to the Subliminal*, Current Directions in Psychological Science, 10(6), pp. 224-228

Riferimenti legislativi

- Corte EDU, sez. I, 13 giugno 2019, *Viola c. Italia* (n. 2), ric. n. 77633/16.
- Corte EDU, sez. I, 24 gennaio 2019, *Cordella e al. c. Italia*, ric. n. 54414/13 e 54264/15.
- D. Lgs. 231/2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*”
- L. 3/2019 “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.*”
- L. 67/2014 “*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.*”
- L. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*”
- L. 328/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*”
- L. 354/1975 “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.*”
- Sarbanes-Oxley Act “*Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002*”